



CITTA' DI TORINO
DIREZIONE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
SERVIZIO ATTIVITÀ INTEGRATE
Ufficio Studi e Formazione
Ufficio Studi

CIRCOLARE N. 106
Operativa

OGGETTO: Attività Produttive.

Videogiochi.

Ordinanza Sindacale n. 56 del 6 ottobre 2016 ⁽¹⁾. Integrazione alla Circolare del Corpo n. 94/16.

Con l'ordinanza in oggetto, la Civica Amministrazione ha dato attuazione a quanto disposto dall'art. 6 della legge Regionale n. 9/2016 ⁽²⁾ in materia di limitazioni temporali all'esercizio del gioco d'azzardo.

Si riporta di seguito, per estratto, il dispositivo dell'Ordinanza che, per la chiarezza del contenuto, non necessita di ulteriori commenti.

LA SINDACA

...omissis...

ORDINA

Per le motivazioni espresse in premessa, a decorrere dal 10 ottobre 2016:

- 1) *l'orario di apertura delle sale pubbliche da gioco è stabilito dall'esercente entro i limiti compresi tra le h. 10.00 e le h. 24.00;*
- 2) *Nell'ambito della fascia oraria prescelta, ai titolari delle attività l'utilizzo degli apparecchi automatici di intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza può avvenire esclusivamente tra le h. 14.00 e le h. 18.00 e tra le h. 20.00 e le h. 24.00*
- 3) *l'orario di apertura delle sale pubbliche da gioco autorizzate dal Questore è stabilito dall'esercente entro i limiti compresi tra le h. 10.00 e le h. 24.00. Nell'ambito della fascia oraria prescelta, ai titolari delle attività l'utilizzo degli apparecchi automatici di intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza può avvenire esclusivamente tra le h. 14.00 e le h. 18.00 e tra le h. 20.00 e le h. 24.00*
- 4) *Agli esercenti autorizzati dal Comune ai sensi dell'art. 86 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.) o della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 38 – Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, alla detenzione degli apparecchi automatici da intrattenimento e da gioco di cui all'art. 110 del T.U.L.P.S. (titolari di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, legali rappresentanti di circoli privati con attività di somministrazione, altri esercizi autorizzati per effetto di specifica segnalazione certificata di inizio attività presentata in Comune) l'utilizzo degli apparecchi automatici di*

(1) - Ordinanza sull'orario di apertura delle sale pubbliche da gioco, nonché dell'esercizio degli apparecchi e congegni automatici da gioco e intrattenimento di cui all'art. 110 del T.U.L.P.S. installati negli altri esercizi pubblici e commerciali ove è consentita la loro installazione, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 2 maggio 2016 n. 9, in conformità all'art. 19, comma 3, del regolamento comunale di polizia amministrativa approvato con deliberazione del consiglio comunale in data 29 giugno 2009 e modificato con deliberazione del consiglio comunale in data 29 luglio 2013.

(2) - Vds circolare del corpo n. 94/2016.

intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza può avvenire esclusivamente tra le h. 14.00 e le h. 18.00 e tra le h. 20.00 e le h. 24.00

- 5) *Agli esercenti autorizzati ai sensi dell'art. 88 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.) alla detenzione degli apparecchi automatici da intrattenimento e da gioco di cui all'art. 110 del T.U.L.P.S. l'utilizzo degli apparecchi automatici di intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza può avvenire esclusivamente tra le h. 14.00 e le h. 18.00 e tra le h. 20.00 e le h. 24.00*
- 6) *In orari diversi da quelli indicati ai punti 2, 3, 4, 5 è vietato pertanto l'utilizzo degli apparecchi automatici di intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.*

Ai sensi della legge della Regione Piemonte del 2 maggio 2016, n. 9, art. 11 commi 2 e 7 il mancato rispetto delle limitazioni all'orario di utilizzo degli apparecchi automatici di intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6 del r.d. 773/1931, stabilite con il presente provvedimento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 1500,00 per ogni apparecchio per il gioco; i soggetti che nel corso di un biennio commettono tre violazioni, anche non continuative, è disposta la chiusura degli apparecchi mediante apposizione di sigilli anche se hanno proceduto al pagamento della sanzione amministrativa.

Il comando di Polizia Municipale è incaricato della vigilanza e di ogni attività utile a garantire il rispetto del presente provvedimento, insieme agli altri soggetti della forza pubblica.

...omissis...

⇒ **DISPOSIZIONI OPERATIVE**

Ad integrazione delle disposizioni impartite con la Circolare del Corpo n. 94/2016, si riporta, di seguito l'ipotesi sanzionatoria per l'inosservanza dei divieti stabiliti con l'ordinanza in commento, ai sensi dell'art. 11, comma 2, della legge Regionale n. 9/2016.

Inosservanza degli orari per l'utilizzo degli apparecchi automatici di intrattenimento

In qualità di (*specificare*):

- titolare di sala pubblica da gioco autorizzata dal Questore;
- esercente autorizzato dal Comune ai sensi dell'art. 86 TULPS;
- esercente autorizzato dal Questore ai sensi dell'art. 88 TULPS

consentiva l'utilizzo di n. apparecchi automatici di intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, TULPS in orari vietati dall'ordinanza Sindacale n. 56/2016 (*specificare l'orario esatto in cui viene accertata la violazione*)

Artt. 6, comma 1 e 11, comma 2, L.R. n. 6/2016 in relazione all'ordinanza Sindacale n. 56/2016
Sanzione amministrativa pecuniaria: da € 500,00 a € 1500,00 – P.M.R. € 500,00 entro 60 gg.

Autorità competente – Destinazione proventi: Sindaco - Comune

Segnalazione a: Direzione Commercio - Servizio Contenzioso Amministrativo - via Meucci n. 4 - Torino, per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

NOTE: la presente ipotesi sanzionatoria **si applica per ogni apparecchio per il gioco** utilizzato in orario vietato.

Ai soggetti che nel corso di un biennio commettono 3 violazioni, anche non continuative, il comune dispone la chiusura degli apparecchi per il gioco mediante sigilli, anche se hanno proceduto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria (art. 11, comma 7, L.R. n. 9/2016).

CSLV/PG/DC/RB


Addì, 07-10-2016

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Ivo BERTI
(firmato in originale)



CITTA' DI TORINO

Direzione Commercio, Lavoro, Innovazione e Sistema Informativo
Area Commercio ed Attività Produttive

 CITTA' DI TORINO	
SPORTELLO UNICO	
PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	
<input type="checkbox"/> ARRIVO	<input type="checkbox"/> PARTENZA
PROT N. <u>64772</u>	
DEL <u>5. 10. 2016</u>	

Prot. n.

Ordinanza n. *56*

Oggetto ORDINANZA SULL' ORARIO DI APERTURA DELLE SALE PUBBLICHE DA GIOCO, NONCHE' DELL'ESERCIZIO DEGLI APPARECCHI E CONGEGNI AUTOMATICI DA GIOCO E INTRATTENIMENTO DI CUI ALL'ART. 110 DEL T.U.L.P.S. INSTALLATI NEGLI ALTRI ESERCIZI PUBBLICI E COMMERCIALI OVE È CONSENTITA LA LORO INSTALLAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA LEGGE REGIONALE 2 MAGGIO 2016 N. 9, IN CONFORMITA' ALL'ART. 19, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA AMMINISTRATIVA APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE IN DATA 29 GIUGNO 2009 E MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE IN DATA 29 LUGLIO 2013.

LA SINDACA

PREMESSO CHE:

Il gioco con premi in denaro si sta diffondendo a livello capillare, non solo nel nostro Paese, ma anche nella nostra Città, configurandosi come una piaga sociale capace di distruggere le vite dei giovani e delle famiglie, che si indebitano finendo sul lastrico e talvolta nel giro dell'usura;

Il decreto legge 13 settembre 2012, n. 158 convertito con modifiche in legge 8 novembre 2012, n. 189, all'art. 5 comma 2 ha provveduto ad aggiornare i livelli essenziali di assistenza con riferimento alle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da ludopatia, intesa come patologia che caratterizza i soggetti affetti da sindrome da gioco con vincita in denaro, così come definita dall'Organizzazione mondiale della sanità (G.A.P.).

A Torino nel 2014 erano in carico presso i Dipartimenti di "Patologia delle dipendenze" 316 soggetti per Disturbo da gioco d'azzardo, il 24 % dell'utenza regionale dell'anno (Bollettino OED Osservatorio Epidemiologico delle dipendenze – Regione Piemonte); nel 2015 il dato dei soggetti trattati nella Città di Torino saliva a 365 unità (dato del Coordinamento dei Servizi per il Gioco d'Azzardo della Regione Piemonte); oltre l'80 % di questi soggetti sono patologicamente dipendenti da apparecchi automatici di gioco;

Secondo lo studio ESPAD (European School Project on Alcohol and Other Drugs) Italia 2015, condotto dai ricercatori del Reparto di epidemiologia e ricerca sui servizi sanitari dell'Istituto di fisiologia clinica del Consiglio nazionale delle ricerche di Pisa (Ifc-Cnr), che ha coinvolto oltre 30 mila studenti di 405 istituti scolastici superiori del nostro Paese, la percentuale di studenti di 15-19 anni che ha giocato d'azzardo nell'ultimo anno è stata del 42% nel 2015; in termini numerici, sono stati oltre 1 milione gli studenti che hanno giocato d'azzardo almeno una volta nell'anno precedente l'intervista.

Lo stesso studio ESPAD 2015 riferisce, a sottolineare l'importanza degli aspetti contestuali dell'offerta di gioco che il 48% degli studenti che non hanno giocato d'azzardo durante l'anno riferisce di non avere contesti di gioco nelle vicinanze della propria abitazione o della scuola che frequenta, quota che risulta, invece, pari al 24% tra coloro che hanno giocato. Circa il 44% degli studenti giocatori abita e/o frequenta una scuola a meno di 5 minuti da un luogo dove è possibile giocare d'azzardo (contro il 30% circa dei non giocatori).

Recenti studi epidemiologici ed in particolare l'articolo scientifico prodotto dal Consiglio Nazionale delle Ricerche "Relazione tra numero e tipo di giochi d'azzardo praticati e gioco problematico nella popolazione generale italiana" di M. Scalese et all., pubblicato sul numero 21 della Rivista Medicina delle Dipendenze, pagg. 12 e seguenti, marzo 2016, affermano che "...il dato che se ne ricava è assolutamente clamoroso nel confermare la specifica pericolosità degli apparecchi automatici di gioco... ogni giocatore di apparecchi automatici di gioco perde in media oltre 400 euro al mese solo in questo gioco;

CONSIDERATO CHE

le norme di liberalizzazione degli orari introdotte Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici" convertito con modificazioni nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011 non si applicano all'attività di gioco (ord. T.A.R. Lombardia nr. 325 del 14 marzo 2013; ord. Cons. Stato nr. 2712 del 15 luglio 2013; sent. T.A.R. Lombardia nr. 296 del 31 gennaio 2013; Risol. MinSvilEco nr. 264082 del 31 dicembre 2012);

la circolare n. 557/PAS.7801.12001 del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza del 23 giugno 2010, nonché la nota del 19 marzo 2013 del Ministero dell'Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza, precisano che la regolamentazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi dediti al gioco con apparecchi da intrattenimento denominati new slot e Vlt (video lottery terminal), dei negozi dediti all'attività prevalente di raccolta delle scommesse e delle sale bingo, compete al Sindaco, sulla base di quanto stabilito dal citato articolo 50, comma 7, in quanto gli esercizi dediti al gioco rientrano nella categoria degli esercizi pubblici;

RICHIAMATA

la giurisprudenza costituzionale, che ha riconosciuto nel modo più autorevole la competenza regolamentare degli enti locali nella cura delle conseguenze sociali dell'offerta del gioco a denaro sulle fasce di consumatori psicologicamente più vulnerabili ed immaturi e quindi maggiormente esposti alla capacità suggestiva dell'illusione di conseguire tramite il gioco vincite facili e guadagni (sent. Corte Costituzionale nr. 300 del 9/11/2011) e che ha affermato che in forza della generale previsione dell'art. 50, comma 7, del d.lgs. n. 267 del 2000, il sindaco può disciplinare gli orari delle sale giochi e degli esercizi nei quali siano installate apparecchiature per il gioco e che ciò può fare per esigenze di tutela della salute, esercitando tale potere con finalità del contrasto del fenomeno del gioco, ancorché lecito, di azzardo patologico (sent. Corte Costituzionale nr. 220 del 18/07/2014);

la sentenza della Corte Costituzionale n. 56/2015, G.U. 08/04/2015 n. 14, richiamando la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, 30 giugno 2011, in causa C-212/08. ha confermato che sono legittime le restrizioni all'attività di organizzazione e gestione dei giochi pubblici affidati in concessione purché ispirati da motivi imperativi di interesse generale come nel caso in esame la tutela dei consumatori specie se minori d'età;

l'evoluzione della giurisprudenza amministrativa, sia di legittimità, sia di merito, che affrontando lo stesso *thema decidendum* relativo alla legittimità di ordinanze sindacali limitative degli orari di apertura delle sale giochi, ai sensi dell'art. 50, comma 7, del d.lgs. n. 267 del 2000, ha precisato che

“Le amministrazioni comunali possono, invero, regolare l’attività degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, a termini dell’art. 50, comma 7, del D.lgs. 267/2000, graduando, in funzione della tutela dell’interesse pubblico prevalente, gli orari di apertura e chiusura al pubblico.” (sent. Consiglio di Stato nr. 3271 del 30/06/2014, nr. 3845 del 27/08/2014) e che “la formulazione dell’art. 50, comma 7, del d.lgs. n. 267 del 2000, preordinato ad *“armonizzare l’espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti”* consente un intervento ad ampio spettro da parte del Sindaco anche in ordine alla disciplina degli orari di apertura delle sale da gioco a tutela delle fasce più deboli della popolazione, ivi compresi in primis gli adolescenti, in funzione di prevenzione della c.d. ludopatia” (sent. Consiglio di Stato nr. 3778 del 01/08/2015);

la mozione n. 35 approvata dal Consiglio Comunale della Città nella seduta del 5 dicembre 2011 avente per oggetto “Misure per contrastare il fenomeno del gioco d’azzardo” già impegnava il Sindaco e la Giunta ad “armonizzare gli orari delle sale giochi con quelli degli altri pubblici esercizi in considerazione delle effettive esigenze dei consumatori ed in conformità dell’articolo 50 del Testo Unico Enti Locali”;

CONSIDERATO CHE

per quanto sopra esposto, con riguardo all’ interesse primario della tutela delle fasce deboli della popolazione che va armonizzato con la tutela costituzionale della libertà di impresa, è opportuno determinare gli orari delle sale pubblico da gioco e dell’esercizio degli apparecchi automatici da gioco e intrattenimento, coordinando gli interessi generali sopra indicati, mediante la regolamentazione degli orari di fruizione di tali apparecchi da gioco soprattutto per quanto riguarda l’orario notturno e il mattino, ovvero i periodi della giornata in cui si manifestano con più evidenza i fenomeni di devianza connessi alle varie forme di dipendenza legate alle ludopatia;

l’art. 19, comma 3 del vigente Regolamento di Polizia Amministrativa, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 29 giugno 2009 (mecc. 2008 01272/017), esecutiva dal 13 luglio 2009 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 29 luglio 2013 (mecc. 2013 02281/017) esecutiva dal 12 agosto 2013, prevede che: “Il Sindaco con ordinanza determina l’orario di apertura delle sale gioco avendo cura di contemperare il diritto di iniziativa economica con le esigenze complessive e generali degli utenti facendo anche riferimento alla corretta fruizione delle lezioni della scuola dell’obbligo. Con il medesimo provvedimento vengono altresì stabiliti gli orari di utilizzo dei giochi leciti installati nei pubblici esercizi o nei luoghi ed aree consentiti.”;

l’art. 6 della Legge regionale 2 maggio 2016, n. 9, recante “Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico” dispone che: “I comuni, per esigenze di tutela della salute e della quiete pubblica, nonché di circolazione stradale, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, dispongono limitazioni temporali all’esercizio del gioco tramite gli apparecchi di cui all’articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 , per una durata non inferiore a tre ore nell’arco dell’orario di apertura previsto, all’interno delle sale da gioco, delle sale scommesse, degli esercizi pubblici e commerciali, dei circoli privati e di tutti i locali pubblici od aperti al pubblico di cui all’ articolo 2, comma 1, lettera d).”;

la determinazione della fascia oraria di utilizzo degli apparecchi automatici da gioco, deve impedire che possano verificarsi sessioni di gioco troppo lunghe al fine di ridurre l’esposizione economica degli utilizzatori;

RILEVATO

che l'Ordinanza n. 1341 del 19 giugno 1998, al punto II.1.2. già stabilisce per le sale gioco e da biliardo l'orario di esercizio facoltativo dalle ore 10,00 alle ore 2,00 del giorno successivo e prescrive la fascia oraria dalle ore 16,00 alle ore 21,00 come obbligatoria,

che numerosi comuni confinanti con la Città di Torino hanno adottato provvedimenti di regolamentazione degli orari delle sale giochi e dell'utilizzo degli apparecchi automatici di intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, ed è pertanto necessario coordinarsi con gli stessi,

DATO ATTO

che, ai sensi dell'art. 13, comma 1, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, atteso che il presente provvedimento costituisce attività della pubblica amministrazione diretta alla emanazione di atti normativi ed amministrativi generali, non trovano applicazione gli artt. 7 e ss. della medesima Legge 7 agosto 1990, n. 241;

che, in ogni caso, sono state sentite le associazioni di categoria degli esercenti i pubblici esercizi e dei consumatori in data 15 settembre 2016

- Visto l'art. 50, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
- Visto il R.D. 18 giugno 1931, nr. 773, Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza;
- Visto il R.D. 6 maggio 1940, nr. 635, Regolamento del Testo Unico delle Leggi Pubblica Sicurezza;
- Vista la Legge regionale 2 maggio 2016, n. 9;
- Visto l'art. 19, comma 3, del vigente Regolamento di Polizia Amministrativa;
- Vista l'Ordinanza n. 1341 del 19 giugno 1998;

ORDINA

Per le motivazioni espresse in premessa, a decorrere dal 10 ottobre 2016:

- 1) l'orario di apertura delle sale pubbliche da gioco è stabilito dall'esercente entro i limiti compresi tra le h. 10.00 e le h. 24.00.
- 2) Nell'ambito della fascia oraria prescelta, ai titolari delle attività l'utilizzo degli apparecchi automatici di intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza può avvenire esclusivamente tra le h. 14.00 e le h. 18.00 e tra le h. 20.00 e le h. 24.00
- 3) l'orario di apertura delle sale pubbliche da gioco autorizzate dal Questore è stabilito dall'esercente entro i limiti compresi tra le h. 10.00 e le h. 24.00. Nell'ambito della fascia oraria prescelta, ai titolari delle attività l'utilizzo degli apparecchi automatici di intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza può avvenire esclusivamente tra le h. 14.00 e le h. 18.00 e tra le h. 20.00 e le h. 24.00
- 4) Agli esercenti autorizzati dal Comune ai sensi dell'art. 86 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.) o della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 38 – Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, alla detenzione degli apparecchi automatici da intrattenimento e da gioco di cui all'art. 110 del

T.U.L.P.S. (titolari di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, legali rappresentanti di circoli privati con attività di somministrazione, altri esercizi autorizzati per effetto di specifica segnalazione certificata di inizio attività presentata in Comune) l'utilizzo degli apparecchi automatici di intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza può avvenire esclusivamente tra le h. 14.00 e le h. 18.00 e tra le h. 20.00 e le h. 24.00

- 5) Agli esercenti autorizzati ai sensi dell'art. 88 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.) alla detenzione degli apparecchi automatici da intrattenimento e da gioco di cui all'art. 110 del T.U.L.P.S. l'utilizzo degli apparecchi automatici di intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza può avvenire esclusivamente tra le h. 14.00 e le h. 18.00 e tra le h. 20.00 e le h. 24.00
- 6) In orari diversi da quelli indicati ai punti 2,3,4,5 è vietato pertanto l'utilizzo degli apparecchi automatici di intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

Ai sensi della legge della Regione Piemonte del 2 maggio 2016, n. 9, art. 11 commi 2 e 7 il mancato rispetto delle limitazioni all'orario di utilizzo degli apparecchi automatici di intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6 del r.d. 773/1931, stabilite con il presente provvedimento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 1.500,00 per ogni apparecchio per il gioco; i soggetti che nel corso di un biennio commettono tre violazioni, anche non continuative, è disposta la chiusura degli apparecchi mediante apposizione di sigilli anche se hanno proceduto al pagamento della sanzione amministrativa.

Il Comando di Polizia Municipale è incaricato della vigilanza e di ogni attività utile a garantire il rispetto del presente provvedimento, insieme agli altri soggetti della forza pubblica.

Per l'annullamento della presente ordinanza è ammesso ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte nel termine di decadenza di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi dell'articolo 30 del Codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni dalla stessa data, ai sensi dell'articolo 9 del d.p.r. 24 novembre 1971, n. 1199.

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

Torino,

La Sindaca
Chiara Appendino



CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
UFF. ALBO PRETORIO

Pervenuto il 6-07-2018

Il Messo

